



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 27 novembre 2020
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0339(NLE)**

**13462/20
ADD 1**

**AVIATION 216
RELEX 941
ISR 5**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	27 novembre 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 765 final
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 765 final.

All.: COM(2020) 765 final



Bruxelles, 27.11.2020
COM(2020) 765 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro

**DECISIONE N. 1/[anno] DEL COMITATO MISTO UE-ISRAELE ISTITUITO
DALL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO NEL SETTORE DEL TRASPORTO
AEREO TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO, E IL
GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE, DALL'ALTRO**

del [data]

che adotta il proprio regolamento interno

IL COMITATO MISTO UE-ISRAELE,

visto l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro, ("l'accordo"), in particolare l'articolo 22, paragrafo 3,

DECIDE:

Articolo unico

Il regolamento interno del comitato misto, accluso alla presente decisione, è adottato.

Fatto a ..., il

Per il comitato misto,

Il capo della delegazione dell'Unione europea

[nome]

Il capo della delegazione del governo dello Stato di Israele

[nome]

Allegato
REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 1

Capi delegazione

1. A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato misto è composto da rappresentanti delle parti contraenti.
2. Il comitato misto è presieduto congiuntamente dai capi delegazione delle parti contraenti.

Articolo 2

Riunioni

1. A norma dell'articolo 22, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato misto si riunisce in funzione delle esigenze. Ciascuna parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione.
2. Il comitato misto può indire riunioni faccia a faccia o mediante altri mezzi (ad esempio teleconferenze o videoconferenze).
3. Le riunioni si svolgono, per quanto possibile, a turno in uno Stato membro dell'Unione europea e a Israele, salvo diverso accordo tra le parti contraenti.
4. Una volta concordati la data e il luogo delle riunioni tra le parti contraenti, le riunioni sono convocate dalla Commissione europea per l'Unione europea e i suoi Stati membri e dall'autorità israeliana per l'aviazione civile per Israele.
5. Salvo decisione contraria delle parti contraenti, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche. Se del caso, un comunicato stampa può essere redatto di comune accordo al termine della riunione.

Articolo 3

Delegazioni

1. Prima di ciascuna riunione, i capi delegazione si informano a vicenda sulla composizione prevista delle rispettive delegazioni per la riunione.
2. Previo consenso del comitato misto, possono essere invitati a partecipare alle riunioni rappresentanti dei portatori di interessi dell'industria dei trasporti aerei in veste di osservatori.
3. Il comitato misto può invitare a partecipare alle riunioni altre parti interessate o esperti affinché forniscano informazioni su argomenti specifici.

Articolo 4

Segreteria

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario dell'autorità israeliana per l'aviazione civile svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto.

Articolo 5

Ordine del giorno delle riunioni

1. I capi delegazione stabiliscono di comune accordo l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione. Al più tardi quindici giorni prima della data della riunione i segretari trasmettono ai membri delle delegazioni l'ordine del giorno provvisorio.
2. L'ordine del giorno è adottato dal comitato misto all'inizio di ciascuna riunione. L'inclusione nell'ordine del giorno di punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo consenso del comitato misto.
3. I capi delegazione possono abbreviare il termine specificato al paragrafo 1 del presente articolo in funzione delle esigenze o dell'urgenza di un caso specifico.

Articolo 6

Verbali

1. Al termine di ciascuna riunione del comitato misto è redatto un progetto di verbale. Esso riporta gli argomenti discussi, le raccomandazioni formulate e le decisioni adottate.

2. Una volta approvato, il verbale è firmato in duplice copia dai capi delegazione e una copia originale è conservata da ciascuna delle parti contraenti. I capi delegazione possono decidere che la firma e lo scambio di copie per via elettronica soddisfano tale prescrizione.

3. I verbali delle riunioni del comitato misto sono pubblici, salvo richiesta diversa di una delle parti contraenti.

Articolo 7

Procedura scritta

Qualora ne sussista la necessità e in casi debitamente motivati, le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto possono essere adottate mediante procedura scritta. A tal fine i capi delegazione si scambiano i progetti delle misure per le quali si richiede il parere del comitato misto, che possono poi essere confermati mediante uno scambio di corrispondenza. Una parte contraente può tuttavia chiedere la convocazione del comitato misto per discutere la questione.

Articolo 8

Deliberazioni

1. Il comitato misto formula le sue raccomandazioni e adotta le sue decisioni per consenso.

2. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto recano rispettivamente il titolo di "decisione" e "raccomandazione", seguito da un numero di serie, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto.

3. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono firmate dai capi delegazione e accluse al verbale di riunione.

4. Ogni decisione adottata dal comitato misto è attuata dalle parti contraenti in conformità alle rispettive procedure interne.

5. Le parti contraenti pubblicano le decisioni adottate dal comitato misto nelle rispettive gazzette ufficiali. Ciascuna parte contraente può decidere di pubblicare qualunque altro atto adottato dal comitato misto. Una copia originale delle decisioni e delle raccomandazioni è conservata da ciascuna parte contraente.

Articolo 9

Gruppi di lavoro

1. Il comitato misto può istituire gruppi di lavoro che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni. Il mandato di un gruppo di lavoro è incluso in un allegato della decisione che istituisce il gruppo di lavoro stesso.
2. I gruppi di lavoro sono composti da rappresentanti delle parti contraenti.
3. I gruppi di lavoro operano sotto l'autorità del comitato misto, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione. Essi non adottano decisioni, ma possono formulare raccomandazioni al comitato misto.
4. Il comitato misto può decidere in qualsiasi momento di sciogliere i gruppi di lavoro esistenti, modificarne il mandato o stabilire nuovi gruppi di lavoro per assisterlo nell'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 10

Spese

1. Ciascuna parte contraente sostiene le spese relative alla partecipazione alle riunioni del comitato misto e dei gruppi di lavoro, sia per quanto riguarda i costi del personale, le spese di viaggio e di soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Qualsiasi altra spesa relativa all'organizzazione materiale delle riunioni è sostenuta dalla parte contraente che ospita la riunione.

Articolo 11

Modifiche del regolamento interno

Il comitato misto può, in qualsiasi momento, modificare il presente regolamento interno mediante decisione adottata in conformità all'articolo 22 dell'accordo.